



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

FELICE MANNA	Presidente
MARIO BERTUZZI	Consigliere
ROSSANA GIANNACCARI	Consigliere
FEDERICO ROLFI	Consigliere
REMO CAPONI	Consigliere-Rel.

Oggetto:
SANZIONI AMMI-
NISTRATIVE
PU 18/11/2022

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30672/2019, proposto da:

(omissis)

, presso lo studio

dell'avvocato (omissis) che li rappresenta e difende, uni-
tamente all'avvocato A (omissis) ;

- ricorrenti -

contro

(omissis)

domiciliata in Roma, presso

la cancelleria della (omissis) rappresentata e difesa

dagli avvocati V (omissis)

- controricorrente -

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI (omissis) .

298/2019, depositata il 14/03/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2022 dal
consigliere REMO CAPONI.



lette le conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale ROSA MARIA DELL'ERBA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

(omissis) (omissis) (omissis) e la società (omissis)

proponevano opposizione ex art. 18 l. 689/1981 avverso un'ordinanza ingiunzione del 2015, con la quale - richiamato un verbale di accertamento del superamento dei limiti tabellari ex allegato 5, parte III d. lgs 152/2006 nello scarico di acque reflue urbane dall'impianto di depurazione di (omissis) - la Provincia (ora: Città metropolitana) di (omissis) imponeva una sanzione amministrativa di 3.010,00 euro, per violazione degli artt. 101, co. 1 e 133, co. 1 d.lgs. 152/2006 (testo unico delle norme in materia ambientale).

L'opposizione veniva rigettata in primo grado, con pronuncia confermata in appello.

Ricorrono in cassazione (omissis) (omissis) (omissis) (omissis)

con quattro motivi. Resiste con controricorso la Città metropolitana di (omissis)

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 135 d.lgs. 152/2006 relativo alla competenza e giurisdizione sulle sanzioni amministrative in materia ambientale, per avere la Corte di appello qualificato come legittima la delega del potere sanzionatorio, da parte della Regione Liguria alla Provincia di (omissis)

Il motivo non è fondato. Le Regioni possono delegare alle Province attività sanzionatoria. È irrilevante la comparazione tra i testi degli



artt. 135 cit. e 56 d.igs. 152/1999. Così, Cass. 3269/2020, p. 4 s., che rinvia a Cass. SU 6059/2015, cui si dà seguito.

In conclusione, il primo motivo è rigettato.

2. - Con il secondo motivo, ex art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 14 l. 689/1981, per avere la Corte di appello omesso di accertare la tardività della notificazione dell'ordinanza ingiunzione per inosservanza del termine ex art. 14 cit.

2.2. - Il motivo non è fondato. Il *dies a quo* del termine di notificazione della contestazione è dettato dalla conclusione degli accertamenti. La legittimità della durata di questi ultimi è da valutare caso per caso, sulla base della complessità delle indagini di volta in volta necessarie. Così, tra le altre, Cass. 8574/2014, cui si dà seguito.

2.3. - In conclusione, il secondo motivo è rigettato

3. - Con il terzo motivo, ex art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione della tabella 2, allegato 5, parte III d.lgs. 152/2006, per avere la Corte di appello ritenuto che, al fine del rispetto dei limiti di emissione, debbano essere congiuntamente osservati entrambi i limiti (di concentrazione e di percentuale di riduzione) ed aver omesso pertanto di attribuire rilevanza, al fine di escludere la violazione, alle valutazioni dell'organo tecnico (Arpal), delegato allo svolgimento delle funzioni di controllo ambientale, che depongono nel senso del rispetto dei parametri nel caso di specie.

Il motivo è infondato. Le attestazioni dell'organo tecnico hanno ad oggetto la conformità del livello di emissione rispetto al solo limite di concentrazione, non anche alla percentuale di riduzione del carico inquinante, i cui limiti devono essere parimenti rispettati ai sensi della normativa di cui il motivo afferma la violazione. In questo senso è la giurisprudenza di questa Corte, la quale si è espressa in una serie di pronunce, specialmente recenti, in casi simili a quello di specie, coin-



volgenti la Provincia/Città metropolitana di (omissis) e diverse società. Cfr., tra le altre, Cass. 9962/2020, 17725/2020, 1728/2020, 17731/2020, cui si dà seguito.

In conclusione, il terzo motivo è rigettato.

4. - Con il quarto motivo, ex art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione della tabella 2, allegato 5, parte III d.lgs. 152/2006, per avere la Corte di appello omissis di reputare necessario, al fine del verificarsi dell'illecito amministrativo, che il campione oggetto di analisi superi i limiti tabellari in ciascuno dei tre parametri rilevanti (BOD, COD e SST).

Il motivo è infondato. Ai fini del verificarsi della violazione dell'art. 101 d.lgs. 152/2006, non è necessario il contestuale superamento di ognuno dei parametri *de quibus*, ma è sufficiente la non conformità di anche uno di essi, a prescindere dal rapporto tra il numero dei campionamenti effettuati nell'anno solare e il numero dei campioni risultati non conformi. Cfr. Cass. n. 28108/2018, 17728/2020, tra le altre, cui si dà seguito.

In conclusione, il quarto motivo è rigettato.

5. - L'infondatezza di ogni motivo su cui il ricorso si fonda determina l'infondatezza di quest'ultimo nel suo complesso. Pertanto il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17 l. 228/12, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente dell'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in complessivi 1.400,00 euro, oltre a 200,00 euro per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 18/11/2022.

Il Relatore

REMO CAPONI

Il Presidente

FELICE MANNA

